

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 32-8597

**Approvazione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso integrato con le misure di conservazione per il Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale IT1201000 e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale. Articoli 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394; articoli 26, 40 e 42 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- con il Regio Decreto Legge 3 dicembre 1922, n. 1584 “Istituzione del Parco Nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie” è stato istituito il Parco Nazionale del Gran Paradiso;
- il Regio Decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 “Ampliamento del Parco Nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso” ne ha ampliato i confini;
- con D.P.R. del 27 maggio 2009 è stata approvata la nuova perimetrazione.
- il Parco nazionale Gran Paradiso è un parco interregionale che si sviluppa tra Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta e interessa, nell’ambito della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, i territori dell’Unione Montana Valli Orco e Soana e dei Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana.
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dispone, per i parchi naturali nazionali, l’approvazione da parte della Regione interessata del Piano del parco quale strumento di pianificazione territoriale sovraordinata alle strumentazioni urbanistiche e territoriali e del Piano pluriennale economico e sociale (PPES) quale strumento per la programmazione e promozione del parco e dei territori adiacenti;
- il territorio del Parco è istituito anche quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Parco nazionale del Gran Paradiso”, codice identificativo IT1201000, ai sensi rispettivamente delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e come tale è soggetto alla tutela mediante misure di conservazione sito-specifiche che, secondo le “Linee guida per la gestione dei Siti della Rete Natura 2000” emanate con Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere integrate negli strumenti di regolamentazione e di pianificazione esistenti.

Premesso, altresì, che:

- l’articolo 12 della Legge 394/1991, prevede che il Piano per il parco, predisposto dall’Ente Parco ed approvato dal Consiglio direttivo, sia adottato dalla Regione e depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate in modo che chiunque possa prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d’approvazione;
- l’articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), prevede che la Giunta regionale, a seguito dell’acquisizione del Piano

del Parco da parte dell'Ente parco, acquisisca il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predisponga gli elaborati definitivi del piano avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore e, previo parere della competente commissione consiliare, approvi il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

- l'articolo 14 della Legge 394/1991, prevede l'approvazione, da parte delle Regioni interessate, del Piano pluriennale economico e sociale elaborato dalla Comunità del parco.

Dato atto che:

- con la D.G.R. n. 22-7558 del 7 maggio 2014, "*Adozione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso integrato con le misure di conservazione per il Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale IT1201000 e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale. Articoli 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; articoli 26, 40 e 42 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19*", è stato adottato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della Legge 394/1991, il Piano del Parco nazionale Gran Paradiso costituito dai seguenti elaborati:

a. Relazione illustrativa

b. Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario integrato al Piano del Parco (SIC e ZPS IT1201000);

c. Norme Tecniche di Attuazione

d. Cartografia:

n. 1 TAV. B1 – Inquadramento territoriale – scala 1:50.000

n. 8 TAV B2 – Piano Direttore – scala 1:20.000

e. Integrazione del Parco nel contesto territoriale

f. Relazione di compatibilità ambientale ex art. 20 l.r. 40/98;

- con la medesima D.G.R. è stato altresì approvato il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale (PPES) del Parco nazionale Gran Paradiso, trasmesso con nota del Presidente della Comunità del parco n. 1858 8/4/1/VP in data 17 giugno 2010, indirizzata ai presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con la quale si comunicava l'approvazione del PPES da parte della Comunità del Parco e la valutazione positiva espressa dal Consiglio direttivo dell'Ente, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 394/1991;

- con la citata D.G.R., ai sensi del Decreto 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009, il suddetto Piano del parco, così come integrato con le misure di conservazione degli habitat e delle specie, ha assunto la valenza di Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale "Parco nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000.

Preso atto che:

- la Regione Valle d'Aosta ha adottato i medesimi elaborati del Piano del Parco con Deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 9 maggio 2014 "*Adozione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394*", avviando analogo iter con riferimento al proprio territorio regionale;

- il Piano del parco è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e trasmesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 della Legge 394/1991 ai Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, alla Comunità Montana Valle

Orco e Soana, alla Città Metropolitana di Torino e all'Ente di gestione del Parco nazionale Gran Paradiso, per la pubblicazione presso i relativi albi pretori e per il deposito per quaranta giorni consecutivi, presso ciascuna sede, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione, estrarre copia e formulare eventuali osservazioni.

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 3 del 29 febbraio 2016, la relativa rettifica d'urgenza approvata con D.P. n. 2 del 16 marzo 2016 e la successiva ratifica della deliberazione del Presidente avvenuta con D.C. n. 11 del 26 aprile 2016, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e relativi stralci cartografici.

Preso atto, altresì, della nota prot. 1759 del 20 maggio 2016 con la quale l'Ente parco ha trasmesso alla Regione Piemonte e Valle d'Aosta la deliberazione di approvazione delle controdeduzioni e i relativi elaborati modificati, per la successiva fase di approvazione.

Dato atto che durante la fase istruttoria, gli uffici regionali hanno verificato, secondo quanto stabilito con la D.G.R. n. 22-7558 del 7 maggio 2014, che gli elaborati allegati alle controdeduzioni hanno recepito:

- le richieste di adeguamento delle norme del Piano relative alla gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale "Parco nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000, alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte", approvate con D.G.R. 54-7409 del 7 aprile 2014;
- lo stralcio del rifugio/bivacco presso le Grange "La Reale" e la relativa viabilità d'accesso dalle previsioni del Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso secondo quanto prescritto dalla determinazione dirigenziale DB 18.11 n. 264 in data 17 maggio 2013 conclusiva della fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana, variante n. 2, opere di completamento-Rifugio Grange Ciavanassa", in comune di Valprato Soana (TO).

Dato atto che durante la fase istruttoria è stato richiesto all'Ente parco:

- di verificare che le norme del Piano relative alla gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale "Parco nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000, siano coerenti alle "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte", come modificate dalle D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. n.24-2976 del 29 febbraio 2016;
- di produrre uno specifico elaborato illustrante la verifica di conformità dei contenuti della normativa e delle previsioni del Piano del Parco con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, in merito al rispetto delle previsioni del Piano del parco con il PPR e con il Codice dei Beni Culturali.

Richiamate le previsioni dell'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" per quanto riguarda l'acquisizione del parere della Commissione tecnico-urbanistica e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta.

Dato atto dell'esito della seduta congiunta del 05 ottobre 2017, n. 1/2017, della Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico paesaggistico o documentario che hanno valutato favorevolmente il Piano del Parco, chiedendo alcune modifiche agli elaborati del Piano, comunicate all'Ente parco e alla Regione Valle d'Aosta con nota prot. 24276/A16000 del 17 ottobre 2017 dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione

Civile del Piemonte. Le modifiche richieste hanno riguardato stralci cartografici ricadenti nel solo territorio piemontese e precisazioni normative riferite alla disciplina edilizia o geologica sovraordinata per le quali la Regione Valle d'Aosta, con nota prot. 20528 del 18 dicembre 2017, ha proposto un testo differenziato sul quale Ente parco e Regione Piemonte hanno concordato.

Richiamata:

- la previsione dell'articolo 12 della Legge 394/1991, in merito all'acquisizione da parte della Regione delle intese con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a) riserve integrali, b) riserve generali orientate, c) aree di protezione e d) aree di promozione economica e sociale* del comma 2 e delle intese, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, prima dell'approvazione del Piano;

- la nota dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, prot. 28907/A16.01A del 5 dicembre 2017 con la quale è stato richiesto alle Amministrazioni comunali e all'Ente di gestione di trasmettere il proprio assenso all'Intesa ai sensi dell'articolo 12 della Legge 394/1991.

Preso atto delle deliberazioni di assenso pervenute da parte dei Comuni piemontesi aventi aree d) di promozione economica e sociale ricadenti all'interno dell'area protetta:

- > Comune di Ceresole Reale, D.G.C. n. 23 del 9 maggio 2018;
- > Comune di Locana, D.G.C. n. 78 del 19 settembre 2018;
- > Comune di Ronco Canavese, D.G.C. n. 5 del 31 gennaio 2018;
- > Comune di Valprato Soana, D.G.C. n. 8 del 31 gennaio 2018;
- > Comune di Noasca, D.G.C. n. 1 del 12 gennaio 2018.

Preso atto che con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano paesaggistico regionale (PPR), con la prescrizione che dall'approvazione dello stesso ogni strumento di pianificazione approvato deve rispettare le norme del PPR stesso.

Dato atto che al fine di verificare la coerenza del Piano del Parco con il PPR approvato, il Piano del Parco è stato sottoposto all'esame del Comitato tecnico per le attività di formazione congiunta e successiva attuazione del Piano paesaggistico regionale, costituito dal Ministero per i Beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte, per ottenere il formale parere, rilasciato in occasione della seduta del 27 febbraio 2018, con il quale sono state richieste da parte del Ministero alcune integrazioni alla normativa del Piano del Parco in merito alla prevalenza del Piano Paesaggistico e della disciplina del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

Richiamata la nota prot. 25459/A16000 del 3 ottobre 2018 dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile del Piemonte con la quale sono state richieste all'Ente parco e alla Regione Valle d'Aosta ulteriori modifiche agli elaborati del Piano, a seguito del Comitato tecnico per le attività di formazione congiunta e successiva attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Preso atto:

- della nota prot. 7174 dell'8 novembre 2018 con la quale la Regione Valle d'Aosta ha richiesto ulteriori modifiche cartografiche interessanti il proprio territorio e proposto alcune specificazioni rispetto alle richieste della Regione Piemonte al fine di salvaguardare le proprie competenze statutarie, condivise dalla Regione Piemonte;

- del Verbale del Comitato tecnico del 27 febbraio 2018 con il quale si concorda nel ritenere che il Piano del Parco del Gran Paradiso, quale atto di pianificazione territoriale delle aree naturali protette risulta complessivamente adeguato al Piano paesaggistico regionale, in ottemperanza all'art. 145, comma 4 del D.lgs. 42/2004 e all'art. 46 commi 2 e 3 delle Norme del PPR stesso.

Ritenuto di:

- dare atto per il territorio piemontese, come stabilito nella medesima seduta del Comitato tecnico del 27 febbraio 2018, che le norme del Piano del Parco adeguato non determinano il venir meno delle norme del PPR, di cui costituiscono un'attuazione e specificazione alla scala di maggior dettaglio;

- stabilire, pertanto, che permane l'obbligo da parte dei comuni interessati dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR stesso; tale adeguamento deve tenere conto contestualmente delle previsioni del Piano del Parco e della prevalenza delle Norme di Attuazione del PPR per quanto attiene la tutela del Paesaggio.

Preso atto della relazione di compatibilità ambientale redatta ed approvata dall'Ente di gestione con deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 10 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, contenuta negli elaborati trasmessi dall'Ente parco alle due Regioni interessate con nota del 10 maggio 2010;

dato atto, che, in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. 12 - 8931 del 9 giugno 2008, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 52 del D.Lgs. n. 152/2006, l'iter di approvazione regionale del Piano del Parco e le relative integrazioni previste ai sensi delle sopra richiamate direttive comunitarie per i siti della Rete Natura 2000 e del PPES, non siano da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché il procedimento amministrativo è stato avviato in data antecedente al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ed in coerenza con quanto disposto dalla l.r. 40/1998.

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 33 del 17 dicembre 2018 e la relativa deliberazione d'urgenza approvata con D.P. n. 3 del 21 febbraio 2019, di approvazione dei seguenti elaborati, modificati secondo quanto richiesto dalle Regioni interessate, trasmessi con nota dell'Ente di gestione, prot. 369/2019 del 4 febbraio 2019 e prot. 678/2019 del 28 febbraio 2019:

- a. Relazione illustrativa con allegata la Verifica di conformità del Piano del Parco con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;
- b. Piano di gestione del Sito di interesse comunitario integrato nel Piano del Parco e relativa Carta delle tipologie di habitat presenti nel Parco;
- c. Norme tecniche di attuazione;
- d. Cartografia costituita da:
  - n. 1 TAV. B1 – Inquadramento territoriale – scala 1:50.000;
  - n. 8 TAV B2 – Piano Direttore – scala 1:20.000;
- e. Integrazione del Parco nel contesto territoriale;
- f. Relazione di compatibilità ambientale (art. 20 l.r. 40/98).

Preso atto che con la medesima deliberazione l'Ente parco ha espresso il proprio assenso all'intesa per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a) riserve integrali, b) riserve generali orientate, c) aree di protezione e d) aree di promozione economica e sociale* del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 394/1991.

Dato atto che i suddetti elaborati trasmessi hanno recepito integralmente le richieste di modifica come su descritte.

Richiamato che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 12 della Legge 394/1991 il Piano del parco, una volta approvato, ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e che a, seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esso è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Dato atto, inoltre, che l'approvazione del Piano del parco integrato con il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale "Parco nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000, permetterà la designazione di tale area quale Zona Speciale di Conservazione, concorrendo al raggiungimento di uno stato di avanzamento della designazione delle ZSC a livello nazionale tale da evitare l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano, così come paventata in data 10 maggio 2013 con nota prot. 0036152 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome una "Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale – Apertura Caso EU Pilot 4999/13/ENVI" – Designazione delle Zone speciali di conservazione" e per la quale lo stesso Ministero ha comunicato, con nota prot. 004833 del 5.03.2019, la messa in mora complementare dell'Italia.

Ritenuto di demandare al Settore Biodiversità ed Aree naturali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio di provvedere a trasmettere il Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso, integrato con il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale "Parco nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000, approvato dal presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in adempimento all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione della corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

Preso atto che ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, dalla data di designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Sito IT1201000 quale ZSC, la gestione del Sito stesso rimane affidata all'Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che per il territorio piemontese:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, dalla data di designazione di cui sopra, la gestione della ZSC è delegata all'Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
- dalla data di designazione di cui sopra, l'Ente suddetto è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 43 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti;
- dalla data di designazione di cui sopra, l'Ente suddetto è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e all'espressione dei relativi pareri.
- per le procedure di Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti, nonché degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Sito IT1201000 quale ZSC, e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione.

Preso atto, inoltre, della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 29 del 29 ottobre 2018, con la quale “Atteso che il PPES ha rappresentato, un quadro di riferimento fondamentale per i progetti avviati dall'Ente parco e dalle comunità locali e che tale quadro di riferimento, per l'ampiezza e l'articolazione delle azioni previste..”, ha confermato la validità del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, approvato dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 22-75587 del maggio 2014, “Adozione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso integrato con le misure di conservazione per il Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale IT1201000 e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale. Articoli 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; articoli 26, 40 e 42 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19”;

preso altresì atto della successiva nota prot. 586/2019 del 20 febbraio 2019 con la quale l'Ente di gestione ha trasmesso alle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta la citata DC e il Piano pluriennale economico e sociale confermato per la conclusione dell'iter di approvazione;

richiamato l'articolo 14 della Legge 394/1991, che prevede l'approvazione, da parte delle Regioni interessate, del Piano pluriennale economico e sociale elaborato dalla Comunità del parco con durata quadriennale;

ritenuto pertanto di approvare il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui all'Allegato g. al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che mantiene la sua validità per i prossimi quattro anni, in coerenza con le finalità e i vincoli del Piano del parco in fase di approvazione da parte delle Regione Piemonte e Valle d'Aosta, acquisita l'intesa espressa dalla Regione Valle d'Aosta, con nota prot. n. 2539/Ass del 20 marzo 2019.

Preso atto che con nota prot. 7174 dell'8 novembre 2018 la Regione Valle d'Aosta ha richiesto all'Ente di gestione del Parco del Gran Paradiso di esprimere la propria intesa ai fini dell'approvazione del Piano del Parco con tempistiche analoghe a quelle del versante piemontese.

Acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, che si è espressa in data 14 marzo 2019;

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 6 dicembre 1991, 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei Siti della Rete Natura 2000”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e la D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008;

- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);
- le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1- 4046;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 12, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, il Piano del Parco nazionale Gran Paradiso costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- a. Relazione illustrativa con allegata la Verifica di conformità del Piano del Parco con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;
- b. Piano di gestione del Sito di interesse comunitario integrato nel Piano del Parco e relativa Carta delle tipologie di habitat presenti nel Parco;
- c. Norme tecniche di attuazione;
- d. Cartografia costituita da:
  - n. 1 TAV. B1 – Inquadramento territoriale – scala 1:50.000;
  - n. 8 TAV B2 – Piano Direttore – scala 1:20.000;
- e. Integrazione del Parco nel contesto territoriale;
- f. Relazione di compatibilità ambientale (art. 20 l.r. 40/98).

- di prendere atto che, come da intesa con il Comitato tecnico per le attività di formazione congiunta e successiva attuazione del Piano paesaggistico regionale, del 27 febbraio 2018, il Piano del Parco del Gran Paradiso, quale atto di pianificazione territoriale delle aree naturali protette, risulta complessivamente adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, in ottemperanza all'art. 145, comma 4 del D.lgs 42/2004 e all'art. 46 commi 2 e 3 delle Norme del PPR stesso.

- di dare atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 12 della Legge 394/1991 il Piano del parco, approvato, ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e che a, seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esso è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

- di dare atto per il territorio piemontese che le norme del Piano del Parco adeguato non determinano il venir meno delle norme del PPR, di cui costituiscono un'attuazione e specificazione alla scala di maggior dettaglio, stabilendo pertanto che permane da parte dei comuni interessati l'obbligo dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR stesso; tale adeguamento deve tenere conto contestualmente delle previsioni del Piano del Parco e della prevalenza delle Norme di Attuazione del PPR, per quanto attiene la tutela del Paesaggio.

- di stabilire, ai sensi del Decreto 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli articoli 40 e 42 della legge regionale n. 19/2009, che dalla data di approvazione della presente deliberazione, il suddetto Piano del parco, così come integrato con le misure di conservazione degli habitat e delle specie, assume la valenza di Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale “Parco nazionale del Gran Paradiso”, codice identificativo IT1201000.

- di demandare al Settore Biodiversità ed Aree naturali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di provvedere a trasmettere il Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso, integrato con il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale “Parco nazionale del Gran Paradiso”, codice identificativo IT1201000, testé approvato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in adempimento all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione della corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

- di stabilire che ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, dalla data di designazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Sito IT1201000 quale ZSC, la gestione della ZSC rimane affidata all’Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso e che, per il territorio piemontese, l’Ente stesso è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 della l.r. 19/2009, alla gestione della ZSC, nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 43 della l.r. 19/2009, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all’esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e all’espressione dei relativi pareri.

- di stabilire che per le procedure di Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti, nonché degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell’ambito della VAS pervenute all’Amministrazione regionale prima della data di designazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Sito IT1201000 quale ZSC, e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione.

- di approvare, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’ Allegato g. Piano pluriennale economico e sociale del Parco nazionale del Gran Paradiso, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di dare mandato al Settore Biodiversità ed Aree naturali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio perché provveda alla pubblicazione del Piano del Parco sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo [www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-parco-nazionale-gran-paradiso](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-parco-nazionale-gran-paradiso) e perché trasmetta il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico e sociale approvati all’Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, affinché lo stesso provveda alla pubblicazione del Piano del Parco sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e a garantire le adeguate forme di pubblicità degli elaborati approvati sul proprio sito istituzionale.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente. I relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente indirizzo: [www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-parco-nazionale-gran-paradiso](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-parco-nazionale-gran-paradiso).

(omissis)